

Trade & Customs Italian Update

Edizione straordinaria





Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124 T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131 T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131 T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125 T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121 T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122 T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131 T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124 T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121 T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197 T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123 T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138 T: +39 045 8114111

COVID-19: Istruzioni per l'importazione di mascherine

L'emergenza epidemiologica causata da COVID-19 sta impattando fortemente sulle importazioni destinate a fronteggiare la crisi sanitaria nazionale.

In particolare, per quanto riguarda le mascherine, occorre distinguere due categorie: le mascherine a utilizzo DPI (dispositivo di protezione individuale) e le mascherine chirurgiche.

Nel primo gruppo, secondo la circolare del Ministero della Salute 4373/2020, sono ricomprese le 'mascherine di tipo almeno FFP2', le quali non sono classificate come dispositivi medici e, pertanto, non necessitano del nulla osta sanitario (NOS), non rientrando tra le merci da sottoporre a sorveglianza sanitaria da parte dell'USMAF-SASN (Min. Sal. circ., 8506/2020).

Esse, tuttavia, devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, nonché recare la marcatura CE.

Le mascherine chirurgiche, invece, essendo dispositivi medici necessitano sia della marcatura CE che del NOS.

A causa del grave periodo di emergenza sanitaria e fino al termine di tale situazione (6 mesi decorrenti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso) il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, delle mascherine di vario genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria (art. 6, D.L. 18/2020, in parziale deroga all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 639/2020).

Ai proprietari di tali beni sarà corrisposta una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione, pari al 100% del valore che la merce aveva al 31 dicembre 2019 (escluse quindi le successive variazioni di prezzo e le spese di trasporto e sdoganamento).

Sotto il profilo doganale, in deroga alle vigenti disposizioni, l'Agenzia delle dogane, con la Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020, ha di fatto individuato 3 scenari.

1. Importazione di privati a favore di Enti Pubblici Italiani o enti benefici

Le mascherine, siano esse a uso DPI che dispositivi medici, destinate all'utilizzo da parte della Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica, Croce Rossa Italiana, non devono essere sottoposte a controllo sanitario all'importazione da parte dell'USMAF-SASN territorialmente competente, né al rilascio del relativo NOS.

In tali casi, sarà compito dei destinatari munirsi del parere favorevole da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) prima dell'utilizzo delle mascherine in questione (art. 34, D.L. n. 9/2020).

All'atto dello sdoganamento, dovrà essere evidenziata in dichiarazione la specifica finalità della merce, indicando il codice 17YY nel campo 44 del DAU. Attraverso tale codice verrà attestato dall'operatore che trattasi di "importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Ordinanza Ministero Salute del 15/03/2020)".

2. Importazioni da Ente Pubblico Italiano o ente di beneficienza per donazione da parte di soggetto **Pubblico o Privato estero**

Lo speditore extra-UE dovrà spedire la merce intestando i documenti di viaggio (lettera di vettura) al destinatario. All'arrivo della merce in Italia, l'ente pubblico nazionale potrà comunicare l'arrivo alla dogana inviando la lettera di vettura - presumibilmente aerea - che serve a identificare il carico con la dichiarazione della volontà di sdoganare la partita a firma del dirigente delegato e rappresentante legale dell'ente. Dato il carattere non commerciale, non sarà presente una fattura quanto piuttosto una dichiarazione dello speditore da cui si evinca la natura non commerciale della spedizione, trattandosi di donazione.

Comunicato all'Ufficio il numero del volo, all'arrivo della merce la Dogana procederà allo sdoganamento rapido emettendo una bolletta cd. A22 in franchigia dazio ed esente IVA.

3. Importazione da Privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es. azienda per i suoi operai o messa in commercio)

L'importatore deve presentare a mezzo spedizioniere (o casa di spedizione) una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l'arrivo delle spedizioni al fine di ottenere un celere svincolo.

In relazione a tale merce, dovranno essere assolti dazio e IVA, ma le mascherine a utilizzo DPI e le mascherine chirurgiche, prive della marcatura CE, potranno essere immesse sul mercato solo previa valutazione positiva da parte, rispettivamente, dell'Inail e dell'ISS.

In particolare, gli importatori delle mascherine a utilizzo DPI possono immettere in commercio i prodotti privi della marcatura CE inviando all'Inail una autocertificazione nella quale, sotto la propria responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei beni e dichiarando che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza. Entro e non oltre 3 giorni dalla trasmissione dell'autocertificazione, gli importatori devono altresì trasmettere all'Inail ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'Inail, infine, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di tutti i documenti, si pronuncerà circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti (art. 15, c. 3, D.L. n. 18/2020).

Invece, gli importatori delle mascherine chirurgiche, ai sensi dell'art. 34, c. 3, D.L. n. 9/2020, possono immetterle in commercio previa valutazione da parte dell'ISS.

In tal caso è necessario inviare all'ISS una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e si dichiara che le stesse rispettano i requisiti di sicurezza (art. 15, c. 2 del D.L. n. 18/2020).

Entro e non oltre 3 giorni dalla autocertificazione, le gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'ISS, nel termine di 3 giorni dalla ricezione dei documenti, deve pronunciarsi circa la rispondenza dei prodotti alle norme vigenti.

Qualora, tuttavia, all'esito della valutazione le mascherine a uso DPI o quelle chirurgiche risultassero non conformi, rimane impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e all'operatore economico è fatto divieto di immissione in commercio.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria Massimo Fabio

Partner responsabile Trade & Customs, Global Indirect Tax Services T: +39 06 809631

E: mfabio@kpmg.it

kpmg.com/it kpmg.com/it/socialmedia















Trade & Customs Italian Update / Edizione straordinaria

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International")

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione